

## **MECCANISMO DI VOTO CON PREFERENZA DI GENERE**

### **Applicazione dell'Articolo 9 del Regolamento Elettorale per l'elezione dei componenti l'Assemblea dei Delegati**

Il Regolamento delle procedure elettorali dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci della CNPADC (di seguito, "Regolamento Elettorale"), approvato dall'Assemblea dei Delegati del 29/11/2022, all'art. 9, rubricato "*Valorizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'Assemblea dei Delegati*" prevede che:

*"9.1 In applicazione dell'art. 51 della Costituzione, la Cassa valorizza le pari opportunità tra sessi e incentiva l'equilibrata candidatura delle donne e degli uomini alla carica di componente l'Assemblea dei Delegati. A tal fine, in caso di preferenze plurime, è possibile esprimere preferenze per candidati dello stesso sesso nei limiti dei due terzi degli eleggibili, laddove almeno un terzo dei candidati sia dell'altro sesso.*

*9.2 Nel caso in cui il numero dei candidati di uno dei due sessi sia inferiore ad un terzo degli eleggibili, il numero massimo delle preferenze esprimibili per i candidati dell'altro sesso viene incrementato per la differenza.*

*9.3 Ai fini del presente articolo, il calcolo dei due terzi è arrotondato per difetto mentre quello di un terzo è arrotondato per eccesso."*

Al riguardo, si fa presente che:

- 1) è possibile esprimere al massimo un numero di voti pari al numero delle/degli eleggibili per la relativa Circostrizione elettorale. Ad esempio: se il numero delle/degli eleggibili per la circoscrizione è 3, il numero massimo di voti esprimibili è 3 (fermo che si potrà esprimere un numero di voti inferiore al numero massimo consentito);
- 2) il meccanismo di cui all'art. 9 trova applicazione solo laddove i) sia possibile esprimere più di una preferenza e ii) siano presenti candidati di entrambi i sessi.

Il meccanismo della preferenza di genere di cui all'art. 9 del Regolamento Elettorale prevede una soglia pari ai due terzi dei voti esprimibili da ciascun elettore, quale limite alle preferenze per candidati dello stesso sesso; oltre tale soglia il voto può essere espresso solo per candidati di sesso differente, pena l'annullamento della scheda.

Di seguito un'esemplificazione dell'applicazione del principio rispetto alle situazioni concrete che si possono originare nell'ambito della procedura elettorale mandato 2024-2028:

### Tabella esemplificativa

numero max voti esprimibili	limite dei 2/3	limite max di voti esprimibili verso candidati dello stesso sesso*
1	0,67	N/A
2	1,33	1
3	2,00	2
4	2,67	2
5	3,33	3
6	4,00	4
7	4,67	4
8	5,33	5
9	6,00	6
10	6,67	6
11	7,33	7
12	8,00	8

*\* N.B.: è sempre possibile esprimere un numero di voti inferiore rispetto al numero massimo previsto per la relativa Circoscrizione elettorale.*

*Si precisa che gli esempi in tabella presuppongono una numerosità sufficiente di candidati per applicare il limite massimo di 2/3 dei voti esprimibili per candidati di un sesso e il limite minimo di 1/3 dei voti esprimibili per candidati dell'altro sesso. Infatti, il limite dei due terzi dei voti esprimibili per candidati dello stesso sesso può essere aumentato solo nei casi previsti dal sopra richiamato art. 9, comma 2.*

*Esempio: eleggibili n. 9, candidati uomini n. 2, candidate donna n. 8, voti esprimibili per candidate donna fino a max n. 7, voti esprimibili per candidati uomini fino a max 2.*

Per tutti gli aspetti relativi alla preferenza di genere e alla procedura elettorale si rinvia al Regolamento Elettorale disponibile nella sezione "La Normativa" del sito istituzionale della Cassa [www.cnpadc.it](http://www.cnpadc.it).